

V TABELLA RIASSUNTIVA FUNZIONI DEGLI OSPEDALI CLASSIFICATI – ANNO 2002

COD.	OSPEDALI CLASSIFICATI	TAB. 7.01	TAB. 7.02	TAB. 9	TOTALE 2002
029	OSP. SACRA FAMIGLIA – FBF – ERBA	826.331	0	0	826.331
030	OSP. VALDUCE – COMO	1.026.853	296.963	9.296	1.333.112
031	OSP. MORIGGIA PELASCINI – GRAVEDONA	530.535	0	0	530.535
094	OSP. S. GIUSEPPE – FBF – MILANO	516.457	0	0	516.457
171	OSP. S. ORSOLA – FBF – BRESCIA	516.457	0	0	516.457
284	PRESIDIO RIABIL. COSTA MASNAGA	0	0	0	–
	TOTALE	3.416.634	296.963	9.296	3.722.893

VI TABELLA RIASSUNTIVA FUNZIONI DELLE CASE DI CURA PRIVATE

COD.	CASE DI CURA PRIVATE	TAB. 7.01	TAB. 7.02	TAB. 9	TAB. 10	TAB. 13	TAB. 14	TAB. 18	TAB. 19	TAB. 20	TOTALE 2002
144	BERGAMO C.C. PALAZZOLO	–	–	2.066	–	–	–	–	–	–	2.066
196	PAVIA IST. CL. MORELLI	–	–	–	–	16.943	–	–	–	–	16.943
202	PAVIA IST. CL. CITTÀ DI PAVIA	–	–	–	–	332.835	–	–	–	–	332.835
107	MONZA C.C. ZUCCHI	516.457	–	–	–	–	–	–	–	–	516.457
017	CASTELLANZA C.C. MATER DOMINI	516.457	–	–	–	–	–	–	–	–	516.457
116	PADERNO DUGNANO C.C. S. CARLO	516.457	–	4.132	–	–	–	–	–	–	520.589
115	MILANO IST. ORTOP. GALEAZZI	516.457	–	–	–	–	95.500	–	836.660	–	1.448.617
147	ZINGONIA C.C. S. MARCO	738.081	–	–	–	–	–	–	–	–	738.081
097	MILANO C.C. S. RITA	826.331	–	–	–	–	–	–	–	–	826.331
293	SESTO S.G. C.C. MULTIMEDICA	863.956	–	–	–	–	–	–	–	–	863.956
148	PONTE S. PIETRO C.C. S. PIETRO	885.626	–	–	–	–	–	–	–	–	885.626
176	BRESCIA C.C. S. ANNA	901.194	–	–	–	–	–	–	–	–	901.194
294	BRESCIA C.C. DOMUS SALUTIS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
275	OME C.C. S. ROCCO	826.331	–	–	–	–	–	–	–	–	826.331
295	BRESCIA C.C. POLIAMBULANZA	1.606.708	–	–	–	–	377.014	–	–	–	1.983.722
280	ROZZANO IST. CL. HUMANITAS	–	–	5.165	–	–	246.866	2.128.085	–	46.481	2.426.597
122	S. DONATO M. IST. POL. S. DONATO	826.331	–	–	–	2.349.249	–	–	–	–	3.175.580
	TOTALI	9.540.386	–	11.362	–	2.699.027	719.380	2.128.085	836.660	46.481	15.981.382

ANNO 2002

ENTI SANITARI	TOTALE €
A.S.L.	43.865.199
AZIENDE OSPEDALIERE	378.293.265
IRCCS PUBBLICI	53.435.621
IRCCS PRIVATI	35.326.294
OSPEDALI CLASSIFICATI	3.722.893
CASE DI CURA	15.981.382
TOTALE	530.624.652

(BUR2003014)

(5.3.5)

**D.g.r. 9 maggio 2003 - n. 7/12920**  
**Delega alle provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6**  
**LA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;
- il d.p.c.m. 22 dicembre 2000;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che:

- con la l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, in attua-

zione del d.lgs. 112/98, sono state tra l'altro delegate alle provincie l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 per gli impianti di cui all'art. 46 e per quelli che effettuano alcune delle operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto;

- con la l.r. 6/01 sono state poste in capo alla Regione Lombardia l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
- per la predisposizione di tali direttive con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 8 giugno 2001, n. 13545 è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale con la partecipazione di rappresentanti delle provincie lombarde e dell'ARPA;
- con d.g.r. 1 ottobre 2001, n. 6281, sono state delegate alle provincie le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi;
- con d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7851, sono state delegate alle provincie le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi;
- con d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882, sono stati individuati i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni,

per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale;

- con d.g.r. 21 giugno 2002, n. 9497, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10);

- con d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, sono stati approvati gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;

- con d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11242, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili;

- con d.g.r. 16 aprile 2003, n. 12764, sono state approvate le Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost;

Rilevato che dalla valutazione delle risultanze dei lavori del sopracitato gruppo di lavoro compiuta dall'Unità Organizzativa e vagliata dal dirigente stesso emerge quanto segue:

- la delega alle province delle citate funzioni amministrative avverrà gradualmente secondo un programma temporale;

- le istruttorie relative ad istanze di autorizzazione pervenute sino alla data di decorrenza della delega relativa alla singola tipologia di impianto, saranno comunque concluse dagli uffici regionali;

- le procedure autorizzatorie sono quelle previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e, in particolare, le norme di funzionamento della conferenza sono quelle adottate con d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29874;

- il rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia deve comunque essere subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante, alla provincia stessa di idonea garanzia fidejussoria predisposta con le modalità previste dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- sulla base del sopracitato programma temporale di delega alle province, viene delegata, a decorrere dall'1 giugno 2003, la funzione autorizzatoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;

- i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 10161/02 nonché secondo le Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost di cui alla citata d.g.r. 12764/03;

- l'autorizzazione relativa a tale tipologia di impianto deve essere rilasciata dalle province con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato A al presente atto;

- le province trasmettono copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;

- i soggetti già titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti che effettuano operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie dovranno provvedere alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

- i soggetti già titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti che effettuano operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani dovranno adeguare l'impianto ai contenuti delle Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost con le modalità previste dalla citata d.g.r. 12764/03;

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2000, n. 1767, avente per oggetto: «Proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali» come rettificata ed integrata con d.g.r. 8 novembre 2000, n. 1974;

Rilevato che in ordine alle risorse finanziarie da attribuire alle province per l'espletamento delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, deve farsi riferimento all'accordo che la Regione Lombardia, a seguito del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, ha stipulato con l'Unione delle province lombarde in data 6 marzo 2001 ed integrato nell'incontro del 9 marzo 2001;

Atteso che:

- il presente provvedimento è stato esaminato in data 19 marzo 2003 in sede di Tavolo Tecnico con esito favorevole;

- la Conferenza delle Autonomie, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della l.r. 1/00 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa Conferenza, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 14 aprile 2003, ha espresso parere favorevole alla assunzione dello stesso provvedimento;

Ritenuto comunque di dover procedere all'approvazione del provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l.r. 1/2000;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di un provvedimento di delega delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di stabilire che in attuazione della l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, a decorrere dall'1 giugno 2003 le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani sono svolte dalle province territorialmente competenti;

2. di disporre che i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 10161/02 nonché secondo le Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost di cui alla citata d.g.r. 12764/03;

3. di disporre che il rilascio dell'autorizzazione per la stessa tipologia di impianto da parte delle province avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato A al presente atto;

4. di disporre che le istruttorie relative alle istanze di approvazione di progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, presentate alla Regione entro il 31 maggio 2003, siano ultimate dalle strutture regionali;

5. di disporre che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, i soggetti titolari di autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie provvedano alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale territorialmente competente;

6. di disporre che le province trasmettano copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;

7. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni dettate dai singoli atti autorizzativi sin qui rilasciati agli impianti che effettuano le operazioni di recupero mediante compostaggio

(R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani che non siano in contrasto con quelle del presente atto, fatto salvo l'adeguamento degli impianti stessi ai contenuti delle Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost di cui alla citata d.g.r. 12764/03;

8. di riservarsi la possibilità di ulteriori determinazioni inerenti a tali autorizzazioni;

9. di precisare che le risorse finanziarie da utilizzarsi per l'attuazione delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti sono da individuarsi nell'ambito di quelle previste per l'ambiente, indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che saranno ripartite tra le provincie con successivo atto;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

### SCHEMA TIPO

#### SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Ditta .....  
con sede legale in ..... (.....), via .....  
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in ..... (.....), via .....  
ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:

- la legge 13 luglio 1966, n. 615;
- il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989;
- il d.P.R. 25 luglio 1991;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente della .....  
proponente riferisce che la ditta .....  
con sede legale in ..... via ..... (.....),  
ha presentato istanza, in atti provinciali n. .... del  
del ...../..... ed integrata con nota in atti provinciali n. ....  
del ...../....., tendente ad ottenere l'approvazione del progetto  
e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in .....  
..... (.....), via .....  
ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani mediante compostaggio;

Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della .....  
che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve

prestare a favore della provincia è determinato in € ..... ed è relativo a:

- messa in riserva di ..... mc di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, destinati al recupero, pari a € .....;
- recupero di ..... t/anno di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, pari a € .....;

- con nota n. .... del ...../..... è stato acquisito parere tecnico in merito al progetto dell'impianto espresso da .....;

- la conferenza, tenutasi in data ...../..... ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente della ..... stessa,  
in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

### DETERMINA

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta .....  
con sede legale in ..... (.....), via .....  
alla realizzazione di un impianto in ..... (.....),  
via .....  
ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani mediante compostaggio alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; [nel caso di nuovo impianto]

2. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione; [nel caso di nuovo impianto]

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della provincia (ARPA) degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia (ARPA) stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data della dichiarazione di congruità della provincia (ARPA) o comunque dal 30° giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori e che pertanto l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'ARPA;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;



9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

10. di determinare in € ..... l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia relativo a:

- messa in riserva di ..... mc di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani destinati al recupero, pari € .....;

- recupero di ..... t/anno di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, pari a € .....;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, al comune di ..... ed all'ARPA;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10, entra il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la diffinitività della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il .....

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: .....

Sede legale: ..... (.....), via .....

Ubicazione impianto: ..... (.....), via .....

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di mq, censita al NCTR del comune di ..... al foglio/i ..... mappale/i n. .... ed è di ..... [proprietà/affitto];

1.2 la suddetta area ricade in zona « ..... », così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di .....

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani;

- recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali [descrivere le aree funzionali come da progetto presentato ai sensi delle Linee guida relative alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di compost]:

a. //;

b. //;

c. //;

d. stoccaggio dei compost finito;

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero per la produzione di compost è pari a ..... t/anno di cui:

- ..... t/anno costituiti da fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione urbani ed industriali;

- ..... t/anno costituite da rifiuti vegetali e strutturali;

- ..... t/anno costituite da FORSU da raccolta differenziata;

1.6 nell'impianto vengono recuperati rifiuti speciali non pericolosi ed urbani provenienti da terzi individuati dal C.E.R. come di seguito indicati:

000000 000000 000000.

#### 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 le operazioni di recupero mediante compostaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle «Linee guida relative alla costruzione ed all'esercizio degli im-

pianti di produzione di compost» approvate con d.g.r. 12764 del 16 aprile 2003;

2.3 la messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si innescino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.5 per i seguenti codici specchio 000000, 000000, 000000 e 000000, da sottoporre alle operazioni di recupero dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;

2.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.7 il compost in uscita dall'impianto deve presentare le caratteristiche previste dalle tabelle 6-1 e 6-2 della citata d.g.r. 12764/03;

2.8 la ditta deve effettuare le analisi del prodotto ottenuto per ogni ciclo e trasmettere alla provincia di ..... e all'ARPA Dipartimento di ..... i relativi referti analitici con cadenza semestrale;

2.9 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997;

2.10 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

2.11 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.12 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.13 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.14 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi sottoposti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;

2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

2.16 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni;

2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia, al comune ed all'ARPA competenti per territorio.

#### 3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2. Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

(BUR2003015)

(5.3.4)

**D.g.r. 9 maggio 2003 - n. 7/12922**

**Rifinanziamento Programma «tetti fotovoltaici». Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici. Assegnazione di contributi a fondo perduto a soggetti pubblici diversi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione (Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 novembre 2002)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra», con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999, con il quale si indica, per la tecnologia fotovoltaica, l'obiettivo nazionale da conseguire al 2008-2012 pari a una potenza installata di circa 300 MW;

Vista altresì la deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2000 con la quale è stato approvato dal Consiglio regionale il «Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura» che comprende, all'interno dell'obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», l'obiettivo gestionale 9.1.1.4 «Diffusione di impianti solari termici e fotovoltaici»;

Visto il decreto direttoriale n. 106 del 29 marzo 2001 del Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente che definisce e avvia il Programma «tetti fotovoltaici», suddiviso in due Sottoprogrammi rivolti ai soggetti pubblici e privati attuati rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni e dalle province autonome, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000/2002 di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione;

Visto il decreto direttoriale n. 99/2000/SIAR con il quale il Ministero dell'Ambiente impegna per il finanziamento dell'intero Programma «tetti fotovoltaici» la somma di L. 62.500 milioni di cui L. 20.000 milioni destinati al finanziamento del Sottoprogramma (Titolo I) rivolto ai soggetti pubblici da attuarsi a cura del Ministero stesso;

Visto che a seguito del bando del Ministero, attuativo del Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici (Titolo I) e reso esecutivo con decreto direttoriale n. 141B/2001/SIAR/DEC, sono stati valutati ammissibili al finanziamento da parte di apposita Commissione tecnica ministeriale 453 progetti e che i primi 145 progetti hanno impegnato tutte le risorse economiche disponibili per cui sono rimasti esclusi dal finanziamento i restanti 308 progetti;

Vista la nota n. 2358/2001/SIAR del 3 agosto 2001 con la quale il Ministero dell'Ambiente comunica che, per garantire la realizzazione di tutti i progetti ammissibili pervenuti da parte di soggetti pubblici, ha deciso di destinare ulteriori risorse finanziarie per i progetti non finanziati in prima istanza per esaurimento dei fondi per una quota pari al 50% del finanziamento necessario e chiede la disponibilità della Regione Lombardia alla copertura del restante 50% per i progetti che insistono sul territorio lombardo;

Vista la nota del 14 settembre 2001 con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità manifesta la disponibilità della Regione Lombardia a cofinanziare per una quota pari al 50% i progetti che insistono sul proprio territorio pervenuti al Ministero per l'attuazione del Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici;

Vista la nota n. 1378/2002/SIAR del 28 marzo 2002 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio comunica che la Commissione tecnica, istituita con d.m.

213/2001/SIAR, ha provveduto all'istruttoria dei 10 progetti della Regione Lombardia valutandone ammissibili 8 come da tabelle 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e che è stato comunicato direttamente, a mezzo raccomandata A.R., alle iniziative di cui alla tabella 2 la non ammissibilità al finanziamento;

Visto il decreto del 12 novembre 2002 «Rifinanziamento al Programma tetti fotovoltaici» del Dirigente Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003, con il quale si stabilisce di:

- apportare nuove risorse finanziarie al primo Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici (Titolo I) del Programma «tetti fotovoltaici» avviato con il d.d. n. 106/2001/SIAR;

- destinare alla Regione Lombardia, che ha comunicato al Ministero la disponibilità a cofinanziare al 50% gli otto progetti insistenti sul proprio territorio presentati ai sensi del bando ministeriale reso esecutivo con d.d. numero 141/2001/SIAR/DEC e valutati tecnicamente ammissibili al finanziamento dalla Commissione tecnica ma esclusi dal contributo per esaurimento fondi, risorse pari a € 292.265,55;

- trasferire la quota di € 248.425,72, pari all'85% delle risorse assegnate, a seguito dell'assunzione, da parte della Regione Lombardia, dell'impegno di spesa relativa alla quota alla stessa spettante;

- di trasferire la rimanente quota del 15% a seguito della rendicontazione, da parte della Regione Lombardia, del Programma di finanziamento;

- di definire con successivo decreto le modalità di rendicontazione;

Viste le comunicazioni di conferma dell'interesse a realizzare gli impianti da parte di:

- provincia di Sondrio, convitto «G. Piazzi», prot. 6338 del 10 febbraio 2003;

- ASM Pavia, edificio di via Donegani, 7 – Pavia, prot. 16108 del 26 novembre 2002;

- comune di Sondrio, piscina comunale, prot. 3901 del 4 febbraio 2003;

- provincia di Lodi, liceo scientifico «Novello» via Papa Giovanni XXIII 7 – Codogno, prot. 52489 dell'11 dicembre 2002;

- provincia di Cremona, Istituto «Ala Ponzone Cimino» di Cremona, prot. 30308 del 6 febbraio 2003;

- provincia di Cremona, «Tettoia – voliera Centro Visite» di Cremona, prot. 28244 del 4 febbraio 2003;

- comune di Rodigo, centro sportivo di Rivalta sul Mincio, prot. 5163 del 22 novembre 2002;

- comune di Pavia, edificio di via Case Basse Torretta, 11/13 di Pavia, d.g.c. 463 del 4 dicembre 2002;

Visto il bando del Ministero, reso esecutivo con decreto direttoriale n. 141B/2001/SIAR/DEC;

Ritenuto di aderire all'iniziativa ministeriale, di prendere atto dell'esito istruttorio della Commissione tecnica ministeriale relativamente alle dieci iniziative presentate da soggetti pubblici lombardi e di provvedere al cofinanziamento dell'installazione degli otto impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione di cui alla tabella 1 con la somma di € 292.265,55, utilizzando le somme disponibili sulla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 1561 del bilancio 2003;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che definisce, tra l'altro, le competenze e le responsabilità della dirigenza;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

1. di aderire al Programma «tetti fotovoltaici» – sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici definito ed avviato con decreto direttoriale n. 106 del 29 marzo 2001 del Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente e rifinanziato con il decreto 12 novembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

2. di prendere atto dell'esito dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, istituita con d.m. 213/2001/SIAR, come da tabelle 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3. di prendere atto delle risorse assegnate alla Regione